Euroconference NEWS
L'INFORMAZIONE QUOTIDIANA DA PROFESSIONISTA A PROFESSIONISTA
Direttore responsabile Sandro Cerato

Edizione di lunedì 20 Marzo 2023

IMPOSTE SUL REDDITO

La "rivoluzione" verde parte dell'agricoltura

di **Alberto Rocchi, Luigi Scappini**

Tra i criteri direttivi enunciati nella **bozza** di **Legge delega** sulla **riforma fiscale**, uno spazio particolare è dedicato all'agricoltura.

Tra i vari **obiettivi** che il legislatore si pone nell'ambito della tassazione dei **redditi agrari** trova spazio la **riconducibilità** dei **redditi** relativi ai **beni**, anche **immateriali**, derivanti dalle attività di conduzione e di allevamento che concorrono alla tutela dell'ambiente e alla lotta ai cambiamenti climatici, ai redditi ottenuti dalle attività agricole di cui all'articolo 2135 cod. civ..

Il **legame** tra **energia** e **agricoltura** risale ormai a più di un ventennio, quando nel **2005** il Legislatore, sulla scia delle pratiche che si andavano diffondendo nell'azienda agricola sempre più "*multifunzionale*", provò a definire il complesso ambito delle "***agroenergie***".

Ne uscì una norma che aveva un pregio ma anche un grave difetto.

Essa, infatti, interveniva indirettamente nell'articolo 2135 cod. civ. andando a collocare i redditi da agroenergie nell'ambito delle **attività connesse** in via esogena senza tuttavia definire in modo compiuto la prevalenza, soprattutto per quelle attività nelle quali il legame con il fondo risultava più sfumato.

Il risultato è un quadro d'insieme del settore, ancora oggi vigente, articolato in 4 categorie:

- produzione di energia elettrica e calorica da fonte fotovoltaica;
- produzione di energia elettrica e calorica da fonte agroforestale;
- produzione di carburanti vegetali; e
- produzione di prodotti chimici.

Queste **attività**, al termine di un *iter* normativo piuttosto travagliato che ha richiesto anche un intervento della Corte Costituzionale, oggi "***scontano***" una **tassazione** più o meno **agevolata**.

La produzione **fotovoltaica** e **agroforestale** per **una parte** rientra nel **reddito agrario** mentre l'**eccedenza** è tassata quale prestazione di beni e servizi in misura forfettaria pari al **25%** del volume d'affari generato.

Al contrario, la produzione di **carburanti vegetali**, quali il biogas, e di **prodotti chimici vegetali**, al rispetto dell'utilizzo prevalente di prodotti derivanti dalla propria attività agricola principale, trova piena **copertura** nel **reddito fondiario**.

Nel **reddito agrario** trovano capienza anche i **c.d. certificati bianchi**, altrimenti noti come Titoli di Efficienza Energetica (TEE), consistenti in titoli negoziabili che certificano il conseguimento di risparmi energetici tramite interventi e progetti di incremento di efficienza (cfr. consulenza giuridica n. 954-21/2014 del 15 maggio 2015).

È questo dunque il contesto nel quale si andrà a incardinare la previsione contenuta nella delega fiscale che, al momento, sembra voler affiancare alle "*agroenergie*" le "*attività verdi*" derivanti dalla cessione di beni, anche immateriali, effettuate *a latere* della coltivazione del fondo e dell'allevamento di animali.

Rientreranno nel **reddito agrario** anche le cessioni dei c.d. **VERs**, il credito CO_2 **cedibili** sul mercato in regime di **libera contrattazione** e oggetto di transazione prevalentemente nel mercato volontario? **O** sconteranno una forma di **tassazione forfettaria**?

Infatti, i **VERs**, estranei al sistema ***cap and trade*** che caratterizza, al contrario, il sistema ETS (*Emission Trading System*), sono classificabili come **beni immateriali** (cfr. Cassazione sentenza n. 25492/2019), come del resto gli altri titoli quali i certificati bianchi o quelli verdi.

Del corretto inquadramento fiscale della cessione dei VERs da parte di un soggetto svolgente attività agricola, in passato se ne è già occupata l'Agenzia delle entrate.

Nell'**interpello n. 365/2020** essa aveva affrontato la questione sollevata da una società impegnata nella coltivazione al fine della successiva commercializzazione di germogli e arbusti che, tramite una sinergia con uno *spin off* universitario, aveva validato un algoritmo in grado di stimare la quantità di CO_2 sequestrabili nella crescita delle piante.

L'istante correttamente riteneva di poter far **rientrare** la **cessione** dei **VERs** nell'ambito dell'articolo 56-bis Tuir e, in particolare, tra le attività dirette alla fornitura di servizi per le quali il comma 3 prevede una tassazione in misura pari al 25% dell'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione ai fini Iva.

Tuttavia, l'**Agenzia delle entrate**, in ragione del dato normativo, aveva dato una **risposta negativa** in quanto tale attività non viene espressamente qualificata come connessa a quella agricola da alcuna norma.

Ora il **Legislatore**, nell'intento di ricomprendere anche queste attività in un sistema di

tassazione agevolato, sembra aver **abbozzato** una **strada** apparententemente **giusta**, avendo fatto **riferimento**, nella delega, **sia** all'articolo 2135 cod. civ., **sia** al **sistema di tassazione**: un **binomio** che deve essere **sempre tenuto presente** quando si parla di agricoltura.

Il rischio tuttavia è quello di ripetere gli errori del passato quando, in presenza di attività notevolmente "*distanti*" dalle potenzialità del fondo, il legame con l'attività agricola di base sotto forma di prevalenza non è stato ben definito, innescando una reazione a catena, in termini di incertezza, anche nell'ambito fiscale.